

Milano, 13 Novembre 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti  
Loro Sede

CIRCOLARE N. 37/2019

### LE NOVITA' DEL DECRETO FISCALE 2020 – PARTE III

Con la presente circolare terminiamo la disamina di alcune delle novità più significative del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, il “Decreto Fiscale” qui di seguito indicate:

#### SOMMARIO

Novità in materia di imposta IVA

- Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
- Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche – proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche
- Semplificazione degli adempimenti IVA
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
- Reverse charge nei contratti di appalto e subappalto

#### NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTA IVA

##### Utilizzo dei file delle fatture elettroniche (art. 14)

L'art. 14 del DL 124/2019 prevede una modifica dell'art. 1 del DLgs. 127/2015, attraverso la quale viene prevista la memorizzazione integrale dei *file* delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l'Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione. Tali dati avrebbero dovuto essere cancellati in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza per l'assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare “*idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato*”, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

## **Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche – proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche (art. 15)**

Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l'emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l'art. 15 del DL 124/2019 ha disposto la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio:

- da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119);
- da parte dei soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135).

Il "decreto fiscale" stabilisce altresì che, a decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza.

## **Semplificazione degli adempimenti IVA (art. 16)**

L'avvio graduale dell'obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio e del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha reso necessario un differimento dell'introduzione della predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA.

In virtù di quanto disposto dall'art. 16 del DL 124/2019, infatti:

- il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avrà luogo a partire dal secondo semestre 2020;
- la predisposizione della bozza di dichiarazione annuale IVA verrà messa a disposizione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.

## **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)**

L'art. 17 del DL 124/2019, modificando l'art 12-novies del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:

- l'importo dovuto;
- la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;
- gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.

### **Reverse charge nei contratti di appalto e subappalto (ar. 4 c. 3 – 4)**

E' prevista l'introduzione del meccanismo del *reverse charge* IVA per le prestazioni di servizi effettuate:

- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;
- presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

### ***Esclusioni***

La nuova disciplina non si applica:

- alle prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettate a *split payment* (art. 17-ter del DPR 633/72);
- alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).

### ***Efficacia***

L'efficacia della nuova fattispecie di *reverse charge* è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019).

Distinti saluti.